

Relazione degli Amministratori all'Assemblea in sede straordinaria degli azionisti convocata per i giorni 29 aprile 2010 in prima convocazione e, occorrendo, 30 aprile 2010 in seconda convocazione, in merito alle modifiche agli articoli 20, 22, 25 e 28 dello Statuto sociale.

Signori Azionisti,

negli ultimi anni la CARIGE S.p.A. ed il Gruppo Banca CARIGE sono stati interessati da una ragguardevole crescita dimensionale, attuata sia per via interna, attraverso il programma di sviluppo della rete operativa, che per via esterna, mediante l'acquisizione di banche e rami di azienda, in conformità alle strategie definite ed approvate dai competenti organi aziendali.

Alla luce della sempre maggiore complessità organizzativa e gestionale che le predette dinamiche di sviluppo hanno comportato, si ravvisa l'opportunità di procedere ad una rivisitazione dell'assetto della Direzione Generale della Capogruppo, che comporti una modifica dell'inerente composizione e la ridefinizione dei compiti attribuiti ai vari membri della stessa, con particolare riferimento all'istituzione della figura del Condirettore Generale nonché all'articolazione della Direzione Generale, ove nominati, nel Direttore Generale, in Condirettori Generali e/o Vice Direttori Generali.

La proposta revisione organizzativa della Direzione Generale comporta la necessità di provvedere all'approvazione di una serie di modifiche del testo dello Statuto ed in particolare degli articoli che disciplinano le modalità di nomina degli organi sociali, che definiscono il perimetro e le funzioni della Direzione Generale e che disciplinano la partecipazione dei membri della Direzione, in sostituzione del Direttore Generale, alle riunioni degli organi collegiali, nonché le modalità di sostituzione in caso di assenza o impedimento di uno dei predetti esponenti.



Nello specifico, si propone di apportare al testo dello Statuto sociale le modifiche di seguito illustrate.

Si propone innanzitutto di modificare il testo dell'art. 28 dello Statuto, avente ad oggetto le funzioni e la composizione della Direzione Generale, inserendo:

- l'individuazione del perimetro della Direzione Generale, composta - laddove tali soggetti siano stati nominati - dal Direttore Generale, dal o dai Condirettori Generali e dal o dai Vice Direttori Generali, le cui attribuzioni sono stabilite dallo Statuto e dal Consiglio di Amministrazione;
- la previsione per cui, in caso di assenza od impedimento dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale, le funzioni del Direttore Generale sono svolte dai Condirettori Generali, ove nominati, secondo la precedenza stabilita dal Consiglio. Solo in caso di assenza od impedimento di questi ultimi le medesime funzioni potrebbero essere svolte dai Vice Direttori Generali, ove nominati, secondo la precedenza stabilita dal Consiglio ovvero da uno dei Dirigenti all'uopo designati dal Consiglio medesimo.

In relazione all'ipotesi di inserimento nella struttura organizzativa aziendale della figura di uno o più Condirettori Generali, si propone quindi di inserire nel testo dell'art. 20 dello Statuto la previsione della nomina dei medesimi Condirettori, in analogia con quanto già stabilito per i Vice Direttori Generali, nell'elenco delle attribuzioni di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale.

Per le ragioni sopra esposte, si propone inoltre di inserire nel testo dell'art. 22, dedicato alla disciplina delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, l'ipotesi di partecipazione alle sedute consiliari, in caso di assenza od impedimento dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale,



del o dei Condirettori Generali, ove nominati, e, solo in caso di assenza od impedimento di questi ultimi, del o dei Vice Direttori Generali, ove nominati.

Analogamente, si propone infine di replicare per le sedute del Comitato Esecutivo, al successivo art. 25, quanto sopra proposto in relazione alla partecipazione del o dei Condirettori Generali alle sedute consiliari.

Lo schema delle modifiche proposte, con evidenza del testo attualmente vigente, è di seguito riportato.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p style="text-align: center;">ART. 20</p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione - eccetto quanto tassativamente riservato dalla legge all'Assemblea - ivi compreso:</p> <p>a) la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis del Codice Civile;</p> <p>b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;</p> <p>c) la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;</p> <p>d) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.</p> <p>2. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge o di disposizioni regolamentari applicabili, o quelle riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione da parte del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, cui la Banca abbia aderito, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio le decisioni concernenti:</p> <p>a) la determinazione degli indirizzi generali di gestione, nonché delle linee e delle</p>	<p style="text-align: center;">ART. 20</p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione - eccetto quanto tassativamente riservato dalla legge all'Assemblea - ivi compreso:</p> <p>a) la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis del Codice Civile;</p> <p>b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;</p> <p>c) la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;</p> <p>d) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.</p> <p>2. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge o di disposizioni regolamentari applicabili, o quelle riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione da parte del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, cui la Banca abbia aderito, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio le decisioni concernenti:</p> <p>a) la determinazione degli indirizzi generali di gestione, nonché delle linee e delle</p>



<p>operazioni strategiche e l'approvazione dei piani industriali e finanziari;</p> <p>b) la nomina dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale, e, su proposta dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale, la nomina del o dei Vice Direttori Generali;</p> <p>c) l'assunzione e la cessione di partecipazioni di rilievo, ossia di partecipazioni che consentano di esercitare il controllo ex art. 2359 del Codice Civile o che rappresentino un investimento superiore al 10% del patrimonio di vigilanza della Banca;</p> <p>d) la nomina o la designazione di rappresentanti in seno a organi di società o enti partecipati;</p> <p>e) la determinazione dei criteri per la direzione ed il coordinamento delle società o enti del Gruppo, nonché per l'esecuzione delle istruzioni impartite dall'Organo di Vigilanza;</p> <p>f) la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis del Codice Civile;</p> <p>g) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;</p> <p>h) la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;</p> <p>i) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;</p> <p>l) la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere del Collegio Sindacale, ai sensi del successivo art. 31;</p> <p>m) la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni di controllo interno e di conformità, previo parere del Collegio Sindacale;</p> <p>n) la costituzione di comitati interni al Consiglio di Amministrazione;</p> <p>o) l'approvazione e la modifica dei principali</p>	<p>operazioni strategiche e l'approvazione dei piani industriali e finanziari;</p> <p>b) la nomina dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale, e, su proposta dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale, la nomina del o dei Condirettori Generali e del o dei Vice Direttori Generali;</p> <p>c) l'assunzione e la cessione di partecipazioni di rilievo, ossia di partecipazioni che consentano di esercitare il controllo ex art. 2359 del Codice Civile o che rappresentino un investimento superiore al 10% del patrimonio di vigilanza della Banca;</p> <p>d) la nomina o la designazione di rappresentanti in seno a organi di società o enti partecipati;</p> <p>e) la determinazione dei criteri per la direzione ed il coordinamento delle società o enti del Gruppo, nonché per l'esecuzione delle istruzioni impartite dall'Organo di Vigilanza;</p> <p>f) la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis del Codice Civile;</p> <p>g) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;</p> <p>h) la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;</p> <p>i) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;</p> <p>l) la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere del Collegio Sindacale, ai sensi del successivo art. 31;</p> <p>m) la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni di controllo interno e di conformità, previo parere del Collegio Sindacale;</p> <p>n) la costituzione di comitati interni al Consiglio di Amministrazione;</p> <p>o) l'approvazione e la modifica dei principali</p>
--	---



<p>regolamenti interni.</p> <p>3. Il Consiglio di Amministrazione riferisce, con apposita relazione e con cadenza trimestrale, al Collegio Sindacale in merito all'attività svolta ed alle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle controllate; in particolare, riferisce sulle operazioni nelle quali gli Amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, fermo restando quanto disposto dall'art. 2391 del Codice Civile in materia di interessi degli Amministratori.</p> <p>La relazione viene redatta dal Consiglio di Amministrazione e viene presentata al Collegio Sindacale entro 60 giorni dalla scadenza di ogni trimestre solare.</p>	<p>regolamenti interni.</p> <p>3. Il Consiglio di Amministrazione riferisce, con apposita relazione e con cadenza trimestrale, al Collegio Sindacale in merito all'attività svolta ed alle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle controllate; in particolare, riferisce sulle operazioni nelle quali gli Amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, fermo restando quanto disposto dall'art. 2391 del Codice Civile in materia di interessi degli Amministratori.</p> <p>La relazione viene redatta dal Consiglio di Amministrazione e viene presentata al Collegio Sindacale entro 60 giorni dalla scadenza di ogni trimestre solare.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 22</p> <p>1. Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei membri in carica.</p> <p>2. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente; in caso di assenza od impedimento di entrambi, dal Consigliere più anziano tra i presenti, individuato secondo i criteri di cui all'art. 14.</p> <p>3. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Tutte le votazioni avvengono in modo palese. Nel caso di astensione dal voto per la sussistenza di un interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano nell'operazione, i Consiglieri astenuti sono computati ai fini della regolare costituzione del Consiglio e non sono computati ai fini della determinazione della maggioranza richiesta per l'approvazione della deliberazione.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 22</p> <p>1. Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei membri in carica.</p> <p>2. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente; in caso di assenza od impedimento di entrambi, dal Consigliere più anziano tra i presenti, individuato secondo i criteri di cui all'art. 14.</p> <p>3. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Tutte le votazioni avvengono in modo palese. Nel caso di astensione dal voto per la sussistenza di un interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano nell'operazione, i Consiglieri astenuti sono computati ai fini della regolare costituzione del Consiglio e non sono computati ai fini della determinazione della maggioranza richiesta per l'approvazione della deliberazione.</p>



- | | |
|---|--|
| <p>4. Alle riunioni partecipa, con voto consultivo e con facoltà di far inserire nei verbali le proprie dichiarazioni, il Direttore Generale, ove nominato, o, in caso di assenza od impedimento dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale, il o i Vice Direttori Generali.</p> <p>5. Il Consiglio nomina il Segretario e, per il caso di sua assenza od impedimento, il suo sostituto tra i suoi membri o tra i Dirigenti e Quadri della Società. Il Segretario, od il suo sostituto, cura la redazione del verbale di ciascuna riunione, che deve essere sottoscritto da chi presiede e dal Segretario stesso.</p> <p>6. I verbali delle riunioni devono essere trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge.</p> <p>7. Le copie e gli estratti dei verbali, certificati conformi dal Presidente o dal Segretario, fanno piena prova.</p> <p>8. E' ammessa la possibilità - da attuarsi nel caso che il Presidente lo ritenga opportuno - che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve trovarsi pure il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale sul libro sociale ai sensi dell'ultima parte del precedente comma 5.</p> <p>9. Per le ulteriori modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione e le modalità di nomina dei Comitati interni al medesimo, si osservano le disposizioni contenute nel</p> | <p>4. Alle riunioni partecipa, con voto consultivo e con facoltà di far inserire nei verbali le proprie dichiarazioni, il Direttore Generale, ove nominato, o, in caso di assenza od impedimento dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale, il o i Condirettori Generali, ove nominati, ovvero, in caso di assenza od impedimento di questi ultimi, il o i Vice Direttori Generali, ove nominati.</p> <p>5. Il Consiglio nomina il Segretario e, per il caso di sua assenza od impedimento, il suo sostituto tra i suoi membri o tra i Dirigenti e Quadri della Società. Il Segretario, od il suo sostituto, cura la redazione del verbale di ciascuna riunione, che deve essere sottoscritto da chi presiede e dal Segretario stesso.</p> <p>6. I verbali delle riunioni devono essere trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge.</p> <p>7. Le copie e gli estratti dei verbali, certificati conformi dal Presidente o dal Segretario, fanno piena prova.</p> <p>8. E' ammessa la possibilità - da attuarsi nel caso che il Presidente lo ritenga opportuno - che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve trovarsi pure il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale sul libro sociale ai sensi dell'ultima parte del precedente comma 5.</p> |
|---|--|



<p>Regolamento disciplinante le riunioni del Consiglio di Amministrazione.</p>	<p>9. Per le ulteriori modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione e le modalità di nomina dei Comitati interni al medesimo, si osservano le disposizioni contenute nel Regolamento disciplinante le riunioni del Consiglio di Amministrazione.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 25</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Comitato Esecutivo è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina il numero dei membri, la durata in carica e le attribuzioni, nel rispetto della normativa di legge e regolamentare tempo per tempo vigente e tenuto conto dell'eventuale nomina dell'Amministratore Delegato. 2. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e dall'Amministratore Delegato, ove nominato ai sensi dell'art. 27, quali membri di diritto, nonché da un numero di altri membri variabile da tre a cinque. 3. Alle riunioni partecipa, con voto consultivo e con facoltà di far inserire nei verbali le proprie dichiarazioni, il Direttore Generale, ove nominato, o, in caso di assenza od impedimento dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale, il o i Vice Direttori Generali. 4. Il Comitato Esecutivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. 5. Presiede le riunioni il Presidente del Consiglio o, in caso di sua assenza od impedimento, il Vice Presidente; in caso di assenza od impedimento di entrambi, il membro del Comitato più anziano tra i presenti, individuato secondo i criteri di cui all'art. 14. 6. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica. Per la validità delle deliberazioni è 	<p style="text-align: center;">ART. 25</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Comitato Esecutivo è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina il numero dei membri, la durata in carica e le attribuzioni, nel rispetto della normativa di legge e regolamentare tempo per tempo vigente e tenuto conto dell'eventuale nomina dell'Amministratore Delegato. 2. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e dall'Amministratore Delegato, ove nominato ai sensi dell'art. 27, quali membri di diritto, nonché da un numero di altri membri variabile da tre a cinque. 3. Alle riunioni partecipa, con voto consultivo e con facoltà di far inserire nei verbali le proprie dichiarazioni, il Direttore Generale, ove nominato, o, in caso di assenza od impedimento dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale, il o i Condirettori Generali, ove nominati, ovvero, in caso di assenza od impedimento di questi ultimi, il o i Vice Direttori Generali, ove nominati. 4. Il Comitato Esecutivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. 5. Presiede le riunioni il Presidente del Consiglio o, in caso di sua assenza od impedimento, il Vice Presidente; in caso di assenza od impedimento di entrambi, il membro del Comitato più anziano tra i presenti, individuato secondo i criteri di cui



<p>richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Nel caso di astensione dal voto per la sussistenza di un interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano nell'operazione, i membri astenuti sono computati ai fini della regolare costituzione del Comitato e non sono computati ai fini della determinazione della maggioranza richiesta per l'approvazione della deliberazione.</p> <p>7. In caso di parità di voti, la proposta si intenderà respinta.</p> <p>8. Le funzioni di Segretario del Comitato Esecutivo sono esercitate dal Segretario del Consiglio o, in caso di sua assenza od impedimento, da un sostituto che il Comitato nomina tra i suoi membri o tra i Dirigenti e Quadri della Società.</p> <p>9. Il Segretario, od il sostituto, cura la redazione del verbale di ciascuna riunione, che deve essere sottoscritto da chi presiede e dal Segretario stesso.</p> <p>10. I verbali delle riunioni devono essere trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge.</p> <p>11. Le copie e gli estratti dei verbali, certificati conformi dal Presidente o dal Segretario, fanno piena prova.</p>	<p>all'art. 14.</p> <p>6. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Nel caso di astensione dal voto per la sussistenza di un interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano nell'operazione, i membri astenuti sono computati ai fini della regolare costituzione del Comitato e non sono computati ai fini della determinazione della maggioranza richiesta per l'approvazione della deliberazione.</p> <p>7. In caso di parità di voti, la proposta si intenderà respinta.</p> <p>8. Le funzioni di Segretario del Comitato Esecutivo sono esercitate dal Segretario del Consiglio o, in caso di sua assenza od impedimento, da un sostituto che il Comitato nomina tra i suoi membri o tra i Dirigenti e Quadri della Società.</p> <p>9. Il Segretario, od il sostituto, cura la redazione del verbale di ciascuna riunione, che deve essere sottoscritto da chi presiede e dal Segretario stesso.</p> <p>10. I verbali delle riunioni devono essere trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge.</p> <p>11. Le copie e gli estratti dei verbali, certificati conformi dal Presidente o dal Segretario, fanno piena prova.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 28</p> <p>1. Il Direttore Generale, ove nominato, o l'Amministratore Delegato che ne svolge le funzioni, esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto e dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>2. In particolare il Direttore Generale partecipa all'Assemblea dei Soci e, su richiesta del Presidente o del Consiglio o del Comitato</p>	<p style="text-align: center;">ART. 28</p> <p>1. Il Direttore Generale, ove nominato, o l'Amministratore Delegato che ne svolge le funzioni, nonché, ove nominati, il o i Condirettori Generali ed il o i Vice Direttori Generali costituiscono la Direzione Generale. Essi esercitano le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto e dal</p>



<p>Esecutivo ovvero di sua iniziativa, propone gli affari per le deliberazioni da adottarsi dal Consiglio o dal Comitato, disponendo per l'esecuzione delle deliberazioni stesse.</p> <p>3. Il Direttore Generale è capo del personale di cui indirizza e coordina l'attività e sovrintende a tutti gli uffici e le unità operative della Società; propone le assunzioni, le nomine, le promozioni ed il trattamento economico del personale, nonché tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo; propone e prende provvedimenti disciplinari nei riguardi del personale, in conformità della normativa vigente; dispone la destinazione del personale ed i trasferimenti dello stesso.</p> <p>4. In caso di assenza od impedimento dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale le funzioni del Direttore Generale sono svolte, <u>nell'ordine, dal Vice Direttore Generale Vicario, qualora nominato, o dai Vice Direttori Generali</u> secondo la precedenza stabilita dal Consiglio ovvero da uno dei Dirigenti all'uopo designati dal Consiglio medesimo.</p> <p>5. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Direttore Generale costituisce prova dell'assenza od impedimento di quest'ultimo o di chi, nell'ordine, avrebbe dovuto sostituirlo.</p>	<p>Consiglio di Amministrazione.</p> <p>2. In particolare il Direttore Generale partecipa all'Assemblea dei Soci e, su richiesta del Presidente o del Consiglio o del Comitato Esecutivo ovvero di sua iniziativa, propone gli affari per le deliberazioni da adottarsi dal Consiglio o dal Comitato, disponendo per l'esecuzione delle deliberazioni stesse.</p> <p>3. Il Direttore Generale è capo del personale di cui indirizza e coordina l'attività e sovrintende a tutti gli uffici e le unità operative della Società; propone le assunzioni, le nomine, le promozioni ed il trattamento economico del personale, nonché tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo; propone e prende provvedimenti disciplinari nei riguardi del personale, in conformità della normativa vigente; dispone la destinazione del personale ed i trasferimenti dello stesso.</p> <p>4. In caso di assenza od impedimento dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale le funzioni del Direttore Generale sono svolte dai Condirettori Generali, ove nominati, secondo la precedenza stabilita dal Consiglio. In caso di assenza od impedimento di questi ultimi le medesime funzioni sono svolte dai Vice Direttori Generali, ove nominati, secondo la precedenza stabilita dal Consiglio ovvero da uno dei Dirigenti all'uopo designati dal Consiglio medesimo.</p> <p>5. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Direttore Generale costituisce prova dell'assenza od impedimento di quest'ultimo o di chi, nell'ordine, avrebbe dovuto sostituirlo.</p>
---	---



Si precisa che in virtù delle prospettate modifiche non è possibile esercitare, da parte dei soci, il diritto di recesso, conformemente a quanto previsto dall'art. 7 dello Statuto, in quanto le deliberazioni proposte non riguardano le materie di cui al primo comma dell'art. 2437 del Codice Civile.

Si precisa infine che, in relazione al progetto di modifiche statutarie di cui alla presente relazione, è in corso il previsto procedimento di accertamento da parte della Banca d'Italia, di cui agli articoli 56 e 61 del D.Lgs. n. 385/93 ed alle vigenti Disposizioni di Vigilanza.

Premesso quanto sopra, si sottopone all'approvazione dell'Assemblea la seguente proposta:

"L'Assemblea straordinaria degli azionisti della BANCA CARIGE S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia del 29 aprile 2010

delibera

- a) di modificare gli articoli 20, 22, 25 e 28 dello Statuto sociale, nel rispettivo "Testo Proposto" nella relazione del Consiglio di Amministrazione sulla parte straordinaria dell'Assemblea dei soci, allegata al verbale della stessa;
- b) di delegare al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Direttore Generale, in via disgiunta tra loro, pieni poteri per apportare alla suddetta deliberazione e agli articoli dello Statuto come sopra modificati tutte quelle varianti, aggiunte, e soppressioni (che non costituiscano sostanziale modifica alla deliberazione stessa) che venissero eventualmente richieste in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese."

Genova, 29 marzo 2010



A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and strokes.

p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IL PRESIDENTE
(Dott. Giovanni Barneschi)